

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 11 giugno 2025, n. 262

[ID VIP 13440] - Parco eolico denominato “SAN SEVERO WIND FARM”, costituito da 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 79,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Severo (FG) e Foggia (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nei medesimi Comuni.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ENERGY TOTAL CAPITAL SANSEVERO WIND FARM S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precipitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà

- tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
 - ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
 - con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
 - l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemporata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
 - la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
 - con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 34230 del 24.02.2025, acquisita in pari data al prot. n. 97038 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 99429 del 25.02.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 140223 del 18.03.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13440, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "SAN SEVERO WIND FARM", costituito da 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 79,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Severo (FG) e Foggia (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nei medesimi Comuni, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ENERGY TOTAL CAPITAL SANSEVERO WIND FARM" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Scheda Istruttoria ID VIP 13440.pdf - db6e09c21745d5be63c93bd81aa5b55ed4d9a514f11facb1d9ab03b6760e9cde

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 13440

Tipologia di progetto	Impianto Eolico Onshore “San Severo Wind Farm” con Opere di Connessione alla RTN
Potenza	79,2 MW (11 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW)
Ubicazione	<u>Impianto Eolico</u> : Comuni di Foggia (FG) e San Severo (FG) <u>Opere di Connessione alla RTN</u> : Comuni di Foggia (FG) e San Severo (FG)
Proponente	Energy Total Capital Sansevero Wind Farm S.r.l.

Il presente progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico, denominato “San Severo Wind Farm”, composto da **11 aerogeneratori ciascuno da 7,2 MW**, per un totale di **79,2 MW**, da installare nei comuni di **San Severo** (FG) e **Foggia** (FG) con opere di connessione ricadenti nei medesimi comuni, commissionato dalla società **Energy Total Capital Sansevero Wind Farm S.r.l.**

Il progetto prevede l'installazione di aerogeneratori modello **Vestas V172-7,2MW** con altezza del mozzo pari a **114 m** e diametro del rotore di **172 m**.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto eolico sarà convogliata alla RTN in antenna a 36 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata “San Severo”. Per lo scopo, sarà quindi prevista la costruzione di una Cabina Sezionamento in AT alla quale convergeranno i cavidotti interrati in AT a 36 kV provenienti dal parco eolico, che a sua volta convoglierà l'energia prodotta ad una Cabina Utente, dalla quale partirà una linea interrata in AT che collegherà l'impianto di produzione alla RTN.

Il parco sarà ubicato in media a circa **7 km a Sud-est del centro abitato di San Severo**, ad una altitudine compresa tra i 30 - 72 mt. s.l.m.




Figura 1 – Inquadramento territoriale su base ortofoto

A seguire si rappresentano le coordinate geografiche degli aerogeneratori nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - UTM 33 Nord; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84	COMUNE	PROVINCIA	FOGLIO	PARTICELLA
WTG 1	41.621978° 15.428567°	San Severo	Foggia	110	100
WTG 2	41.616980° 15.440445°	San Severo	Foggia	110	207
WTG 3	41.610628° 15.434463°	San Severo	Foggia	124	171
WTG 4	41.561116° 15.422206°	San Severo	Foggia	129	204
WTG 5	41.563358° 15.456492°	San Severo	Foggia	131	15
WTG 6	41.564543° 15.468683°	San Severo	Foggia	132	11
WTG 7	41.564501° 15.478624°	Foggia	Foggia	19	28
WTG 8	41.599611° 15.506073°	San Severo	Foggia	136	16
WTG 9	41.592483° 15.523405°	Foggia	Foggia	12	127
WTG 10	41.598251° 15.537083°	San Severo	Foggia	140	72
WTG 11	41.599548° 15.565429°	Foggia	Foggia	1	223

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

In ottemperanza a quanto stabilito dall'**art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021**, che disciplina i criteri di idoneità territoriale per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata effettuata un'analisi approfondita per verificare se il progetto eolico ricada su aree idonee, secondo la normativa vigente.

Di seguito si riportano gli esiti dettagliati dell'analisi condotta:

- **Lett. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti** impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Lett. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;

- **Lett. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Lett. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Lett. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Lett. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

Poiché l'area di progetto non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Lett. c quater):**

- L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.
- L'area di progetto **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Tutti gli aerogeneratori di progetto, ad eccezione della torre **WTG 4**, ricadono all'interno della fascia di rispetto di 3 km dai tratturi **n. 1, 49, 86 e 87**, localizzati nei territori comunali di Foggia e San Severo, entrambi dotati di Piano Comunale dei Tratturi (PCT).




Figura 2 – Aree di progetto interessate dai Piani Comunali dei Tratturi (PCT) dei Comuni di Foggia e San Severo

Tuttavia, il proponente **non ha fornito** un riscontro cartografico idoneo a individuare la classificazione dei tronchi tratturali interessati, né a verificare l'eventuale appartenenza alla classe A. In assenza di tale documentazione, **non è possibile procedere a una valutazione esaustiva** delle potenziali interferenze ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.lgs. 199/2021. Pertanto, **la verifica dell'idoneità dell'area rimane allo stato attuale non conclusiva e subordinata all'analisi degli strumenti pianificatori ufficiali.**




Figura 3 – Interferenza degli aerogeneratori di progetto con la Rete dei Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe	Classe da PCT ¹
1	Regio Tratturo	L'Aquila - Foggia	Reintegrato	San Severo ²	PCT	A/B/C
1	Regio Tratturo	L'Aquila - Foggia	Reintegrato	Foggia ³	PCT	A/B
49	Regio Tratturello	Motta - Villanova	Non Reintegrato	San Severo	PCT	B
49	Regio Tratturello	Motta - Villanova	Non Reintegrato	Foggia	PCT	A/B
86	Regio Tratturello	Foggia - Sannicandro	Non Reintegrato	San Severo	PCT	B
86	Regio Tratturello	Foggia - Sannicandro	Non Reintegrato	Foggia	PCT	A/B
87	Regio Tratturello	Ratino - Casone	Non Reintegrato	San Severo	PCT	B

Tabella 2 – Classificazione del quadro di assetto dei tratturi

¹ Riferimento Tabella "CLASSIFICAZIONE DEI TRATTURI NEI CONTESTI EXTRAURBANI DI COMUNI DOTATI DI PCT" a pagina 191 del QUADRO DI ASSETTO DEI TRATTURI DI PUGLIA (ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2013)

² DCC di approvazione n.55 del 11/10/2010 - DCC variante n.1 del 10/1/2013

³ DCC di approvazione n.45 del 15/6/2011 - DCC variante n.182 del 19/11/2013




Figura 4 – Interferenza degli aerogeneratori con il buffer di 3 km dai beni tutelati ai sensi della parte II e dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004

L'area di progetto non risulta di per sé classificata come idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c- quater del D.lgs. 199/2021.

Gli aerogeneratori, fatta eccezione per la torre WTG 4, ricadono entro 3 km dai tratturi n. 1, 49, 86 e 87, situati nei Comuni di Foggia e San Severo, entrambi dotati di Piano Comunale dei Tratturi (PCT). La compatibilità potrà essere, pertanto, confermata solo qualora venga dimostrata l'assenza di tratturi di classe A entro la fascia di interferenza.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

In relazione all'**Allegato 1 del Regolamento Regionale 24/2010** che definisce i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari relativi all'inidoneità di specifiche aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata condotta una verifica per rilevare eventuali interferenze del progetto eolico con le aree classificate come non idonee ai sensi del regolamento.

Di seguito è riportato l'esito dettagliato dell'analisi:

- Aree naturali protette nazionali + buffer 200 m: non presenti
 - Aree naturali protette regionali + buffer 200 m: non presenti
 - Zona Protezione Speciale (ZPS) + buffer 200 m: non presenti
 - Zone umide Ramsar + buffer 200 m: non presenti
 - Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) + buffer 200 m: non presenti
 - Important Bird Area (IBA) + buffer 5.000 m: non presenti
 - Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (Vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità): non presenti
 - Siti Unesco: non presenti
 - Beni Culturali + buffer 100 m (Parte II D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939): non presenti
- Nell'area di inserimento del cavidotto interno è stata rilevata la presenza di un sito di interesse storico-culturale di epoca contemporanea, denominato "Torretta", corredata da una fascia di rispetto di 100 metri

- **Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939):** non presenti

Un'attenzione particolare è stata riservata ai **beni tutelati dal D. Lgs. 42/04**. Alcuni dei beni inclusi nel sito "Aree FER della Regione Puglia" rientravano nelle aree di tutela individuate dal PUTT/p vigente al momento dell'entrata in vigore del RR 24/2010. Tuttavia, la disciplina di tutela di queste aree è stata superata con l'adozione e la successiva approvazione del PPTR. Pertanto, la valutazione della compatibilità è stata condotta sulla base dei beni paesaggistici previsti dal PPTR attualmente in vigore.

- **Aree tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/2004)**
 - o **Territori costieri fino a 300 m:** non presenti
 - o **Laghi e Territori contermini fino a 300 m:** non presenti
 - o **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m:** non presenti
Soltanto il cavidotto interrato attraversa corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e nello specifico il Torrente Triolo che interessa l'area di progetto da est a ovest. L'attraversamento si sviluppa lungo un tracciato coincidente con la viabilità pubblica esistente.
 - o **Boschi + buffer di 100 m:** non presenti
 - o **Zone Archeologiche + buffer di 100 m:** non presenti
 - o **Tratturi + buffer di 100 m:** non presenti
Solo un tratto del cavidotto interno interessa il Tratturo L'Aquila - Foggia.
- **Arearie a pericolosità idraulica:** non presenti
- **Arearie a pericolosità geomorfologica:** non presenti
- **Ambito A (PUTT):** non presenti
- **Ambito B (PUTT):** non presenti
- **Segnalazione carta dei beni + buffer di 100 m:** non presenti
- **Coni visuali:** non presenti
- **Grotte + buffer di 100 m:** non presenti
- **Lame e gravine:** non presenti
- **Versanti:** non presenti
- **Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.):** non verificabile

La documentazione progettuale non contiene un'analisi degli eventuali impatti delle opere sulle colture agricole di pregio presenti nell'area, da cui derivano produzioni certificate (I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.P.).

In base all'art. 5 del RR n. 24/2010 e ai criteri per la definizione delle aree non idonee, tale valutazione è necessaria per accertare la compatibilità del progetto con il contesto agricolo e paesaggistico.

La verifica potrà essere completata solo a seguito dell'integrazione della documentazione con un'analisi specifica su tali aspetti.




Figura 5 – Stralcio Aree Non Idonee FER DGR 2122

L'impianto in progetto non ricade nelle aree ritenute non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del regolamento regionale n.24/2010. Tuttavia, si raccomanda di integrare la documentazione progettuale con evidenze puntuali che attestino l'assenza di produzioni agricole di qualità certificata (Biologico, D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.) nelle aree interessate, al fine di escludere possibili interferenze con sistemi agricoli tutelati.

Con riferimento all'impianto di rete per la connessione si può osservare che sarà realizzato interrato al di sotto della viabilità esistente e tramite TOC al fine di rimuovere le eventuali interferenze.

In ottemperanza all'**Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010**, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come **un parco eolico, specificamente nella categoria E.4 d** la cui $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione della società **Energy Total Capital Sansevero Wind Farm S.r.l.** e dei soggetti a vario titolo coinvolti agli standard internazionali **ISO 9001** relativi ai sistemi di gestione della qualità e **ISO 14001** per i sistemi di gestione ambientale.
- b) Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. Pertanto, è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **Non è documentata** l'adozione di criteri progettuali finalizzati a minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.

- d) Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) Il progetto in esame **non soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento.
- f) Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) È **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Il progetto prevede l'utilizzo di aerogeneratori **Vestas V 172**, ognuno con una potenza nominale di 7.2 MW, un'altezza del mozzo di **114 m** e un diametro del rotore di **172 m**.

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale Ht (al tip della pala) pari a **200 m**.

Impatto sul paesaggio (raccomandate)

Al fine di ridurre l'**impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto**, le linee guida definiscono:

- *Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;*
Il requisito è soddisfatto. Per valutare la fattibilità del progetto, delle opere accessorie e della viabilità, minimizzando gli interventi e gli impatti ambientali, tenendo conto della morfologia del territorio, sono state escluse le aree di alto valore naturalistico e privilegiate quelle con un impatto visivo ridotto e una valutazione favorevole dell'orografia. (**SINTESI NON TECNICA**)
- *Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;*
Il requisito è soddisfatto. I nuovi tratti stradali saranno realizzati in Macadam, costituita da una massicciata di pietrisco sabbia e acqua, costipata e spianata ripetutamente da rullo compressore, integrata da un sottofondo di pietrame di grossa pezzatura. (**SINTESI NON TECNICA - RELAZIONE GENERALE**).
- *Interramento dei cavidotti;*
Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti relativi all'impianto saranno interrati. (**RELAZIONE SINTETICA NON TECNICA**).
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*
Requisito: $50 \times 200 \text{ m} = 10.000 \text{ m} = 10 \text{ km}$
Il requisito non è soddisfatto. Nella documentazione si rileva la presenza di parchi eolici nel buffer di 10 Km. (**RELAZIONE IMPATTI CUMULATIVI**)




Figura 6 – Impatti cumulativi entro un buffer di 10 km dall’impianto di progetto

- Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell’aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;
- Il requisito è soddisfatto.** Il requisito è soddisfatto per le WTG 1, 2, 3, 5, 6 e 7. ($172 \text{ m} \times 5 = 860 \text{ m}$ - $172 \text{ m} \times 3 = 516 \text{ m}$) (RELAZIONE SINTETICA NON TECNICA - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)




Figura 7 – Verifica ai sensi del D.M. 10/09/10 punto 5.3 lett. A, B e N

- Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;
- Il requisito è soddisfatto.** Gli aerogeneratori saranno verniciati con vernici bianco opaco antiriflettente. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTETICA NON TECNICA).
- Privilegiare l’inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.
- Il requisito non è pertinente.**

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- *Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;*
Il requisito non è soddisfatto. Dall'analisi condotta, il proponente ritiene che siano da escludersi fenomeni di frammentazione di habitat di entità significativa; ciò in ragione del fatto che si tratterà d'interventi circoscritti e di ridotte dimensioni in termini di superficie, momentanei e prontamente ripristinabili, come nel caso degli interventi di scavo per i cavidotti. Servizio, pertanto non ritiene necessario indicare delle misure mitigative. (RELAZIONE FAUNISTICA E CHIOTTEROFAUNA)
- *Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;*
Il requisito non è soddisfatto. Nella documentazione allegata sono indicati la durata complessiva e la stima dei tempi di esecuzione dei lavori, pari a 24 mesi. Inoltre, si specifica che si prevede di evitare l'avvio della fase di cantiere durante il periodo compreso tra il mese di marzo e la prima metà di giugno nelle superfici destinate ad ospitare le piazzole di cantiere, lungo i tracciati della rete viaria di nuova realizzazione e di quella in adeguamento per escludere del tutto le possibili cause di mortalità diretta per quelle specie che svolgono l'attività riproduttiva al suolo negli habitat aperti con vegetazione bassa, ma anche per le specie che per ragioni riproduttive utilizzano gli elementi arborei-arbustivi che fanno parte della macchia mediterranea e del bosco oggetto d'intervento in particolare durante la realizzazione della viabilità di servizio (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – RELAZIONE CRONOPROGRAMMA)
- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*
Il requisito è soddisfatto. Il requisito è soddisfatto (L'impianto sarà accessibile tramite le strade comunali, provinciali e statali preesistenti e, in alcuni casi, la costruzione di piste di accesso ai singoli aerogeneratori). (RELAZIONE VIABILITÀ – SINTESI NON TECNICA)
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*
Il requisito è soddisfatto. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)
- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*
Il requisito è soddisfatto. È previsto il ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase d'esercizio (aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali). (RELAZIONE PAESAGGISTICA)
- *Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;*
Il requisito è soddisfatto. È previsto l'utilizzo di bande colorate sulle pale dei rotori. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE)
- *Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;*
Il requisito è soddisfatto. I trasformatore è posizionato nella navicella o alla base di ciascuna torre. (RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - SINTESI NON TECNICA)
- *Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;*
Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti relativi all'impianto saranno interrati, il percorso del cavidotto interrato seguirà la viabilità esistente, a una profondità minima di 1.20 m e massima di 1.50 m. (SINTESI NON TECNICA)
- *Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.*
Il requisito è soddisfatto. La documentazione indica che gli impatti derivanti dalla dispersione di polveri sono limitate nel tempo. Specifica, inoltre, che saranno adottate misure opportune per ridurre le polveri, quali la bagnatura delle superfici, il ricoprimento dei cumuli di terreno e mezzi dotati di cassoni chiusi o telonati per il trasporto degli inerti. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA)

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;
- Il requisito è soddisfatto.** (RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA)
- Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;
- Il requisito è soddisfatto.** L'impatto elettromagnetico è stato valutato e risulta entro i limiti stabiliti; non sono previsti effetti significativi sulla popolazione riconducibili ai campi elettromagnetici. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - RELAZIONE GENERALE)
- Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile;
- Il requisito non è verificabile.**
- Convergere le linee ad alta tensione in un unico elettrodotto, se tecnicamente e logisticamente possibile;
- Il requisito non è verificabile.**
- Utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;
- Il requisito è soddisfatto.** Tutti i cavidotti saranno interrati (profondità minima di 1.20 m e massima di 1.50 m) e seguiranno la viabilità. (SINTESI NON TECNICA)
- Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.
- Il requisito è soddisfatto.** Il trasformatore è posizionato nella navicella o alla base di ciascuna torre. (RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA)

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti nell'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m;
- Il requisito è soddisfatto.** Tutti i fabbricati ricadono al di fuori del buffer di 200 metri. (RELAZIONE GENERALE - SINTESI NON TECNICA - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA)




Figura 8 – Identificazione dei potenziali recettori sensibili e rappresentazione grafica delle distanze dalle turbine

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.

Requisito: altezza massima totale Ht m. $200*6= 1.200$ m

Il requisito è soddisfatto. Il sito di installazione è ubicato a una distanza di circa 7 km dal centro abitato di San Severo (FG). (RELAZIONE GENERALE)

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque **non inferiore a 150 m dalla base della torre**.

Il requisito è soddisfatto. Nel documento "Calcolo della gittata massima" viene effettuato esclusivamente il calcolo della gittata effettiva della pala pari a:

$$\text{Gittata effettiva} = 278,00 \text{ m}$$

Non è calcolata la gittata per un frammento da 5 m che rappresenta il valore massimo di rischio teorico e dovrebbe essere assunto come riferimento prudenziale per la verifica delle distanze dai fabbricati.

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione e edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.

Il requisito è soddisfatto.

Punto 16.4:

L'area oggetto di intervento ricade nell'ambito paesaggistico denominato "Il Tavoliere" e, più specificamente, all'interno delle figure paesaggistiche "La piana foggiana della riforma" e "Il mosaico di San Severo".




Figura 9 – Figure territoriali interessate dall'area di progetto

L'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. La delimitazione dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto.

Questi confini morfologici rappresentano la linea di demarcazione tra il paesaggio del Tavoliere e quello degli ambiti limitrofi (Monti Dauni, Gargano e Ofanto) sia da un punto di vista geolitologico (tra i depositi marini terrazzati della piana e il massiccio calcareo del Gargano o le formazioni appenniniche dei Monti Dauni), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo dei Monti Dauni, o i pascoli del Gargano, o i vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il sistema di centri della pentapoli e il sistema lineare della Valle dell'Ofanto, o quello a ventaglio dei Monti Dauni).

Il perimetro che delimita l'ambito segue ad Ovest, la viabilità interpodereale che circoscrive il mosaico agrario di San Severo e la viabilità secondaria che si sviluppa lungo il versante appenninico (all'altezza dei 400 m s.l.m.), a Sud la viabilità provinciale (SP95 e SP96) che circoscrive i vigneti della valle dell'Ofanto fino alla foce, a Nord-Est, la linea di costa fino a Manfredonia e la viabilità provinciale che si sviluppa ai piedi del costone garganico lungo il fiume Candelaro, a Nord, la viabilità interpodereale che cinge il lago di Lesina e il sistema di affluenti che confluiscono in esso.

Il proponente segnala che, sotto il profilo urbanistico, l'area individuata per l'installazione del parco eolico è classificata come zona agricola di tipo E2 (area a prevalente destinazione agricola – seminativi irrigui e orti).

Negli elaborati di progetto non si rinvengono indicazioni circa l'eventuale interferenza tra le opere e la rete di muretti a secco. Non si rinviene analisi circa la presenza, nell'intorno delle opere di progetto, di alberature monumentali.

Dal punto di vista agricolo, dall'analisi della documentazione di progetto (Relazione Avifaunistica e Pedevegetazionale) si evince che la superficie occupata dagli aerogeneratori ricade in aree a seminativo non irriguo, le restanti parti (che vedono già modificazioni dovute dalla presenza antropica) sono interessate dalla presenza del caidotto che, essendo interrato lungo viabilità esistente, non altera in alcun modo la condizione originale, anche degli habitat strettamente naturali.

Nella documentazione di progetto esaminata non si rinviene l'analisi della eventuale interferenza delle opere di progetto con le colture di pregio tipiche della zona che danno origine a prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.

Punto 16.5:

Le misure di mitigazione e compensazione, proposte sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA), risultano in parte adeguate a garantire l'efficacia nella riduzione degli impatti sociali e ambientali sulle principali matrici (aria, acqua, suolo e sottosuolo), grazie alla definizione di opportuni criteri di valutazione. Fa eccezione l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi per il quale le misure previste non appaiono sufficienti.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato dalla società veicolo **Energy Total Capital Sansevero Wind Farm S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Dall'analisi emerge che:

- L'area di progetto **non risulta di per sé classificata come idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater** del D.lgs. 199/2021.

Gli aerogeneratori, fatta eccezione per la torre **WTG 4**, ricadono entro 3 km dai tratturi **n. 1, 49, 86 e 87**, situati nei Comuni di **Foggia e San Severo**, entrambi dotati di **Piano Comunale dei Tratturi (PCT)**.

Il proponente non ha fornito documentazione cartografica utile a verificare l'eventuale appartenenza dei tronchi interferenti alla classe A, rilevante ai fini della non idoneità.

La compatibilità potrà essere confermata solo qualora venga dimostrata l'assenza di tratturi di classe A entro la fascia di interferenza.

- L'area individuata per l'impianto **non ricade tra quelle classificate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24/2010**. Tuttavia, si raccomanda di integrare la documentazione progettuale con evidenze puntuali che attestino l'assenza di produzioni agricole di qualità certificata (Biologico, D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.) nelle aree interessate, al fine di escludere possibili interferenze con sistemi agricoli tutelati.
- L'area individuata per l'installazione del parco eolico è classificata come **zona agricola di tipo E2 (area a prevalente destinazione agricola – seminativi irrigui e orti)**.
- Negli elaborati di progetto **non si rinvengono** indicazioni circa l'eventuale interferenza tra le opere e la rete di muretti a secco. **Non si rinviene** analisi circa la presenza, nell'intorno delle opere di progetto, di alberature monumentali.
- **Nella documentazione di progetto esaminata non si rinviene l'analisi dell'eventuale interferenza delle opere di progetto con le colture di pregio tipiche della zona che danno origine a prodotti con riconoscimento I.G.P, I.G.T., D.O.C. e D.O.P.**
- L'analisi delle misure di mitigazione e compensazione evidenzia **una parziale adeguatezza** nel contenimento degli impatti ambientali e sociali, limitatamente alle matrici aria, acqua, suolo e sottosuolo. Tuttavia, permane una criticità significativa in relazione all'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, per il quale le misure proposte risultano insufficienti a garantire una protezione efficace.
- La documentazione di progetto non risponde a tutti i criteri previsti per l'integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto dal punto 16 del D.M. 10-9-2010.